

RELAZIONE TECNICA

L'art. 3 del disegno di legge di delega in oggetto reca le disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega si provvede mediante il Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nei medesimi ambiti, e mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri sono finanziati secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3, e comunque sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ammontano a 298,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, considerato che l'AS n. 2285 recante *“Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca”* prevede, al comma 5 dell'articolo 3, la riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali risorse si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti.

In sede di esame della Commissione XII Affari Sociali e della Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati, è stato introdotto un nuovo comma 2 recante la copertura economico-finanziaria del nuovo ambito di intervento della delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, co. 5, e dell'art. 2 comma 2. Nello specifico si prevede che gli oneri di cui alla citata lettera g), recante *“Potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la presidenza del Consiglio dei ministri”* stimati in 800.000 euro annui, si provveda, a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Tale stima deve intendersi quale limite di spesa, volto a finanziare il potenziamento del suddetto Ufficio. Nel dettaglio, i costi di personale aggiuntivo potranno essere specificati nella fase attuativa di emanazione del decreto legislativo.



Il comma 3, del medesimo art. 3, statuisce che le amministrazioni competenti, in ogni caso, provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'introduzione dell'articolo 4 recante "Clausola di salvaguardia", si limita a precisare che le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di attuazione sono applicabili, compatibilmente con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la nuova definizione della condizione di disabilità andrà a sostituire quella di "handicap" attualmente prevista dalla legge n. 104 del 1992. La nuova definizione non comporta una differente individuazione della platea, né in senso restrittivo, né in senso estensivo. L'innovazione attesa riguarda infatti la metodologia del riconoscimento, che attraverso l'impiego **delle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD** darà luogo ad un processo valutativo di base più accurato, in grado di rilevare la presenza **della condizione di disabilità e la necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti.** Non vi è quindi impatto sulla fruizione dei permessi lavorativi, congedi parentali, iva agevolata e altri tipi di agevolazioni.

Inoltre, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare **una revisione e un riordino**, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente.

A titolo esemplificativo, si segnalano le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296) pari a 668 milioni di euro che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112 (cd "Dopo di noi"), con una dotazione attuale di 76 milioni di euro, finalizzato al finanziamento dei progetti di vita personalizzati, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000, con una dotazione finanziaria annua di 300 milioni.

Nello specifico, per quanto riguarda la delega di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), si evidenzia che le unità di valutazione multidimensionale, **che sono tenute ad assicurare la piena partecipazione della persona con disabilità**, sono una realtà già prevista in molte regioni ai sensi dell'art. 14 della legge 328 del 2000, "*Progetti individuali per le persone disabili*" che al comma 2 prevede espressamente che "Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le



prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.” Come indicato, le risorse sono in parte a carico del Servizio sanitario nazionale e in parte della spesa sociale degli enti locali. Con l'intervento normativo si intende fornire modalità di coordinamento della programmazione sociale e sanitaria, fermi restando i livelli essenziali di assistenza del settore sanitario, e indicare in maniera omogenea l'organizzazione delle unità di valutazione multidimensionale.

I maggiori oneri che potrebbero derivare in termini di incremento del personale per la creazione di tali unità di valutazione multidimensionale laddove non siano già costituite, potranno essere valutati esclusivamente in fase di esercizio della delega, nella quale occorrerà indicare la diffusione territoriale minima di tali UVM e l'effettiva composizione.

In questo ambito, deve tenersi conto anche delle risorse aggiuntive attualmente stanziare o in fase di stanziamento relative all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in tema di assistenti sociali, destinate ai comuni.

Con riferimento al **progressivo** aggiornamento delle **definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992**, di cui all'art. 2, **comma 2**, lett. b), n.3, si evidenzia che tale aggiornamento è finalizzato a superare l'omessa disamina di numerose condizioni patologiche e l'impiego di fasce valutative minimo-massimo di ampiezza eccessiva. Disporre di tabelle aggiornate sotto il profilo nosografico e strutturate su una puntuale stratificazione in classi funzionali consente infatti di ridurre il ricorso a valutazioni analogiche, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, garantendo maggiore oggettività e precisione nell'accertamento dello stato di invalidità. L'applicazione di questi criteri può determinare un effetto deflativo sul contenzioso e una maggiore accuratezza nel determinare le agevolazioni economiche attualmente corrisposte.

Infine, per quanto riguarda la natura giuridica del Garante nazionale della disabilità di cui alla lettera f), **che dovrà essere caratterizzato da requisiti di collegialità e indipendenza**, si ritiene che, volendo parametrare questa Autorità di nuova istituzione, **per quanto concerne l'aspetto relativo ai costi di funzionamento**, sul modello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge 12 luglio 2011, n. 112), si possa stimare una spesa di 1 mln di euro annui che trova copertura nel Fondo di cui all'art. 1, co. 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

15/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

